

Tarsu e alberghi

Commento a Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, sez.25 del 07 aprile 2016



di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista

La Commissione Tributaria Regionale – Sezione Staccata – di Foggia Sez. 25 con varie sentenze depositate il 07 aprile 2016 (Registri Generali nn. 825/2016 – 826/2016 – 827/2016 – 828/2016 – 829/2016 – 830/2016 - 837/2016 – 838/2016) in accoglimento delle mie tesi difensive per gli albergatori di San Giovanni Rotondo (Foggia) ha disapplicato il regolamento del Comune, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992, perché per gli anni 2007-2008-2009-2010 e 2011 ha applicato per gli alberghi una Tarsu più del triplo superiore a quella delle civili abitazioni.

A tal proposito, si fa presente che l'art. 65, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 testualmente dispone: *“La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui medesimi sono destinati, ed al costo dello smaltimento”*.

Proprio perché alla luce della suddetta normativa si deve tenere conto del “tipo di uso” dell'immobile l'art. 68, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 507/1993, per l'applicazione della Tarsu, ha parificato i locali ed aree ad uso abitativo a quelli degli esercizi alberghieri.

Oltretutto il successivo art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993 ha testualmente stabilito che *“ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo”*.

Proprio in ossequio alle suddette precise indicazioni normative la CTR di Foggia ha precisato che la Tarsu degli alberghi deve tenere conto delle distinte destinazioni degli immobili tra stanze, ristorante e bar, in quanto gli stessi hanno indici di produzione diversi.

Passando al merito della questione oggetto del gravame proposto dal Comune, che verte sulla legittimità o no della maggiore tariffa applicata agli esercizi alberghieri rispetto ai locali di civile abitazione, è ius receptum della S.C. che *“in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili*

abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore" ed ancora che "i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass. 2007/5722; S.U. 2008/8278; Cass. ord. 2009/11655; Cass. 2010/302; ord. 2014/4797).

Orbene, secondo quanto invece ritenuto dal Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 agosto 2015; TAR Emilia, Sez. II, 2 dicembre 2015) se appare evidente che la produzione di rifiuti di un albergo nel suo complesso è maggiore di quella delle abitazioni private, soprattutto nel caso in cui l'albergo sia dotato di ristorante, non trova tuttavia giustificazione che nella distinzione tra parti comuni e camere rispondente ad un criterio assolutamente logico queste siano assoggettate ad una tariffa di gran lunga più gravosa rispetto alle civili abitazioni, atteso che la maggiore produzione di rifiuti viene prodotta dalle parti comuni dell'albergo, saloni di ricevimento, sale destinate a ristorante o a prima colazione, cucine, lavanderie, magazzini. Né risulta quale sia stato il percorso logico seguito dal Comune di San Giovanni Rotondo nel determinare la tariffa per i "*locali ad uso abitazione*" nella misura di euro 1,97, mentre per gli "*alberghi senza ristorante*" l'ha determinata nella misura di euro 6,18, più del triplo della precedente, e per gli "*alberghi con ristorante*" nella misura di euro 7,30, ancora maggiore (v. tariffe 2005).

E ciò in aperta violazione dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 e del principio "chi inquina paga", affermatosi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Dalla suindicata normativa emerge con chiarezza che la determinazione delle tariffe con riguardo alle diverse categorie e sottocategorie deve tener conto della idoneità a produrre rifiuti dei locali e delle aree tassabili.

Nel caso di specie, viceversa, il Comune di San Giovanni Rotondo ha utilizzato una differenziazione di tariffe che, sebbene possa far ritenere, in linea di principio, giustificato un regime di tassazione più elevato per gli alberghi, in considerazione del fatto che l'esercizio di un'attività di questo tipo può determinare una maggiore quantità di rifiuti, non appare corretto laddove non prevede alcuna distinzione, nell'ambito degli alberghi, fra aree destinate esclusivamente a camere e quelle destinate ad usi comuni.

Le citate sentenze della CTR di Foggia sono importanti non solo per la Tarsu ma anche per la Tares e la Tari, in quanto i Comuni devono tenere sempre conto delle distinte e specifiche destinazioni degli immobili, anche se inseriti in un'unica struttura alberghiera.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8334 del 27 aprile 2016

Svolgimento del processo

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate ha notificato al ricorrente, quale liquidatore (di fatto) della società Univesoro srl, un avviso di accertamento, relativo alla mancata dichiarazione dell'incasso di una somma (1.200.000,000 delle vecchie lire), percepita quale indennizzo assicurativo.

La società, infatti, a seguito di una rapina, aveva maturato nel 1992, il diritto all'indennizzo assicurativo poi corrisposto nel 1998.

Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, il premio così incassato non sarebbe stato dichiarato, ma sottratto al reddito di impresa.

L'Agenzia ha rideterminato pertanto sia l'Irap che l'IRPEG, applicando le relative sanzioni, nei confronti del Trevisan, ritenuto, sulla base di alcuni dati emersi dall'accertamento, come il vero liquidatore della società, a dispetto delle sue dimissioni formali rilasciate nel 1999, e del fatto che da quel periodo in poi ad assumere la qualifica di liquidatore era tale Antonio Frascione.

Ritenuto il Trevisan come il vero liquidatore della società, l'Agenzia ha applicato l'art. 36 DPR 602/73 imputandogli la responsabilità tributaria della società.

Il Trevisan ha proposto ricorso, contestando le ragioni che avevano portato l'Agenzia a presumere che egli fosse ancora il liquidatore di fatto nonostante le dimissioni avvenute nel gennaio del 1999. Ha eccepito inoltre come non applicabile l'art. 36, facendo comunque presente che la somma percepita dall'assicurazione era stata iscritta a bilancio, anche se, per contro, era stato costituito sempre in bilancio un fondo rischi, di pari importo, che neutralizzava la posta attiva (ossia la somma ricevuta come indennizzo), ma che si rendeva necessaria, per via dei tempi della procedura di liquidazione della somma da parte della compagnia di assicurazione. Sia la Commissione provinciale che quella regionale hanno respinto il ricorso, aderendo alle ragioni dell'Ufficio, che si è costituito in entrambi i giudizi per controdedurre.

Ora, il Trevisan propone ricorso per Cassazione, cui si oppone l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Motivi della decisione

1.- I primi due motivi possono valutarsi congiuntamente.

Il ricorrente lamenta in primo luogo il fatto che la CTR ha erroneamente inteso l'art. 75, il quale prevede un principio di competenza nella individuazione del reddito imponibile. La sentenza di appello avrebbe dato sostegno alla tesi dell'Agenzia per cui il diritto alla somma sarebbe diventato certo solo nel 1998, mentre nel 1992 era ancora incerto almeno l'ammontare. Con la conseguenza che la competenza ad incassare la somma sarebbe sorta solo nel 1998, e non già prima.

Il ricorrente censura questo ragionamento facendo presente che nel 1992 era già certa una parte della somma da ricevere come indennizzo assicurativo, e precisamente l'ammontare di 873 milioni delle vecchie lire, mentre solo l'eccedenza rispetto a tale ammontare è stato liquidato nel 1998.

La tesi però non convince per alcune precise ragioni.

Innanzitutto essa è presentata come una denunciata violazione dell'art. 75, o meglio, di violazione o falsa applicazione dell'art. 75.

A ben vedere la sentenza di appello non equivoca sul significato della norma, e mostra di sapere che essa impone il criterio di competenza nell'accertamento delle poste di reddito.

Infatti, il criterio di competenza, il quale prevede peraltro che "i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni." (art. 109 TUIR, all'epoca art. 75) è stato correttamente applicato dalla decisione impugnata, che ha ritenuto che, nel 1992, non fosse ancora determinabile in modo obiettivo la somma spettante alla società quale indennizzo assicurativo, e che la certezza sull'ammontare si è avuta solo nel 1998. Non viola il principio di competenza previsto dall'art. 75 (ora 109) TUIR il fatto di considerare come certo il credito, che concorre a formare il reddito, solo quando la somma viene riconosciuta definitivamente, anziché nel momento in cui essa è solo in parte provvisoriamente ammessa, ma ancora in contestazione. Infondato è altresì il secondo motivo, che denuncia omessa motivazione su un punto controverso, ossia la circostanza per cui la società aveva iscritto a bilancio nel 1992 l'ammontare della somma di 873 milioni delle vecchie lire, quale previsto incasso, ma aveva del pari iscritto un ammontare analogo nelle poste passive, a garanzia della eventuale restituzione e dunque a scopo prudenziale.

Lamenta la ricorrente che, se adeguatamente considerata questa circostanza, avrebbe portato ad una decisione di segno diverso.

Va evidenziato come "La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione" (Cass. SS.UU. 25.10.2013, n. 24148).

A ben vedere la decisione impugnata tiene in conto l'iscrizione in bilancio della somma pari a quella attesa dall'assicurazione, e tuttavia la ritiene una mera partita di giro, inidonea ad incidere sul reddito dichiarato. Così che il fatto controverso (iscrizione in bilancio) è considerato, ma diversamente da come vorrebbe il ricorrente.

2.- Il terzo motivo è fondato.

Denuncia la ricorrente la violazione dell'art. 36 comma 1 DPR 602/73.

L'art. 36 prevede una responsabilità sussidiaria solo nei casi in cui le imposte siano iscritte a ruolo, ed il liquidatore abbia comunque esaurito le disponibilità senza pagare i debiti tributari.

E' regola che: "In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la responsabilità del liquidatore, prevista dall'art. 36 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602, ha una funzione sussidiaria, in quanto è esercitabile a condizione che i tributi a carico della società siano stati iscritti a ruolo e che sia acquisita certezza legale che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione medesima. Incombe, pertanto, al liquidatore, per contestare la pretesa fiscale, l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti del debito (quali la mancanza di attività nel patrimonio sociale) ovvero l'incertezza del debito stesso, mentre l'Amministrazione, in costanza di giudizi proposti dalla società in liquidazione avverso gli accertamenti, deve comunque provare di avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali può pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore, alle condizioni previste dall'art. 15 del citato decreto" (Cass. 23.4.2008, n. 10508).

A fronte di uno specifico motivo di appello, la CTR non ha accertato se prima di agire verso il liquidatore l'Agenzia abbia iscritto a ruolo come prevede la norma.

Ed anzi ha ritenuto tale responsabilità sussidiaria a prescindere da tale iscrizione.

Va riaffermata invece la regola per cui la responsabilità del liquidatore può essere affermata solo se i crediti fatti valere dall'erario nei suoi confronti sono stati previamente iscritti a ruolo. Su questo punto la decisione va cassata con rinvio al giudice di merito, affinché accerti la suddetta circostanza.

3.- Quarto e quinto motivo, denunciando lo stesso vizio, sotto il profilo della violazione delle norme in tema di onere della prova e del relativo riparto, devono ritenersi assorbiti.

4.- Fondato è il sesto motivo, con il quale si denuncia violazione dell'art. 36 DPR 602/73. La decisione impugnata infatti ha ritenuto la sussidiaria responsabilità del ricorrente sulla base del fatto che costui era liquidatore quando è stato incassato l'indennizzo, ritenendo irrilevante verificare se il ricorrente avesse mantenuto tale qualifica al momento in cui si sono verificati i presupposti di imposta, ossia chiusura del bilancio e dichiarazione dei redditi.

Il liquidatore invece può ritenersi sussidiariamente responsabile non se era in carica quando la società ha incassato la somma, ma se era in carica quando il bilancio si è chiuso, con iscrizione dunque dell'incasso, e quando è stata fatta la dichiarazione dei redditi. E ciò in ragione del fatto che nel momento della dichiarazione e della iscrizione in bilancio che si verifica la condotta eventualmente omissiva, o di occultamento della somma, e non quando questa viene incassata.

Va dunque cassata la sentenza sul punto, con rinvio al giudice di merito che dovrà verificare, attendendosi, al principio su enunciato, se il ricorrente era liquidatore anche al momento della chiusura del bilancio e della dichiarazione dei redditi.

5.- Va rigettato anche il settimo motivo, il quale è pur sempre basato sul presupposto che l'incremento si sia verificato nel 1992, e che dunque a quel tempo, non si potesse fare una considerazione ai fini IRAP.

Invece risulta corretto, alla luce di quanto si è detto, l'accertamento dell'Agenzia in ordine al prodursi, solo nel 1998, dell'incremento patrimoniale assoggettato a tassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il sesto motivo; dichiara assorbiti il quarto ed il quinto; rigetta il primo, il secondo ed il settimo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria Regionale di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, sez.25 sent. 825 del 07 aprile 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI
SEZIONE STACCATA DI FOGGIA
25ESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

SEPE ENNIO ATTILIO ROLANDO - Presidente e Relatore

DILISO FRANCESCO - Giudice

MERRA VITO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 797/2015, spedito il 02/02/2015

- avverso la sentenza n. 1270/2014 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FOGGIA

contro:

(OMISSIS)

difeso da:

(OMISSIS)

proposto dall'appellante:

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

difeso da:

(OMISSIS)

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO n° 21884/2012 TARSUITIA 2007

DINIEGO RIMBORSO n° 21884/2012 TARSUITIA 2008

DINIEGO RIMBORSO n° 21884/2012 TARSUITIA 2009

DINIEGO RIMBORSO n° 21884/2012 TARSUITIA 2010

DINIEGO RIMBORSO n° 21884/2012 TARSUITIA 2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il COMUNE di SAN GIOVANNI ROTONDO proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Provinciale di Foggia, depositata il 4 giugno 2014, che aveva accolto il ricorso presentato dalla società XXXXX snc contro il diniego di rimborso - notificatole dal Comune il 12 settembre 2012 a seguito di istanza inoltrata dalla società il 21 giugno 2012 - della TARSU corrisposta per "Hotel Pegaso" relativamente agli anni dal

2007 al 2011. L'istanza della contribuente era stata motivata eccependo l'illegittimità della tariffa che prevedeva una tassa per gli esercizi alberghieri eccessivamente elevata rispetto a quella dei locali per uso abitativo, in violazione dell'art. 68, D.Lgs. 507/1993, con riguardo agli anni dal 2007 al 2009 e l'intervenuta abrogazione della suddetta tassa a partire dal 2010, con conseguente illegittimità della pretesa per gli anni 2010 e 2011.

Il giudice di primo grado, premesso che la TARSU era ancora vigente negli anni 2010 e 2011, essendone stata da ultimo prevista la proroga fino al 31 dicembre 2012 dall'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 (istitutivo della TARES), convertito in L. 214/2011, argomentava la pronuncia di accoglimento del ricorso, affermando che l'art. 68, D.Lgs. 507/1993, nel prevedere la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria, aveva raggruppato, alla lettera c) del comma 2, in un'unica categoria "locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri", con assimilazione, dunque, degli esercizi alberghieri ai locali adibiti ad uso abitativo, quanto a potenzialità di produzione di rifiuti.

A sostegno del gravame, l'appellante richiama l'orientamento consolidato della S.C. secondo il quale in tema di TARSU è da ritenere legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, che assoggettano gli esercizi alberghieri ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile alle civili abitazioni, in relazione alla maggiore capacità produttiva di rifiuti dei primi rispetto alle seconde.

Costituitasi la società appellata, eccepeva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in primo luogo, perché il difensore, l'avv. Sergio Alvaro Trovato, si era costituito nel presente giudizio in virtù di procura ad litem rilasciata nel giudizio di primo grado, senza alcun riferimento al giudizio d'appello, dal Sindaco e non dal dirigente del Servizio tributi, e in secondo luogo, per difetto di specificità dei motivi d'appello. Nel ribadire l'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per determinare i metri quadrati tassabili, riferibili ad ogni singola categoria (stanze ed accessori - bar - ristorante e cucina) e gli importi da rimborsare, proponeva appello incidentale per il mancato riconoscimento dell'intervenuta abrogazione della TARSU a partire dal 2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto esaminarsi l'eccezione, sollevata dall'appellata, di difetto di legittimazione in capo all'avv. Trovato quale difensore del Comune di San Giovanni Rotondo sia perché la procura sarebbe stata rilasciata soltanto per il giudizio avanti la CTP di Foggia, sia perché sottoscrittore della stessa risulta essere il Sindaco e non il dirigente del Servizio tributi del Comune.

Quanto al primo motivo, esso è palesemente smentito dalla procura speciale in calce alle controdeduzioni con le quali il Comune si è costituito in giudizio avanti la Commissione di primo grado. In tale atto si legge che detta procura è stata conferita dall'Ente, in persona del Sindaco, all'avv. Sergio Alvaro Trovato "affinché lo rappresenti, assista e difenda in ogni stato e grado del giudizio" promosso dalla ricorrente nominativamente indicata, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore.

In ordine al secondo motivo, si osserva che anche nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, spetta al sindaco l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Tuttavia lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco è l'unico soggetto abilitato a rappresentare in giudizio l'Ente (S.V. 2005/12868, 12869, 12871; Casso 2006/8101, 15228; 2008/29832; 2012/4556; 2014/7402). Né, ai fini di tale rappresentanza, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale costituisce ancora, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero

di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza (S.V. 2005/12868, 12869, 12871; Cass2005/26047; 2006/3879, 21330; 2011/24433). Nel caso di specie, non risulta che lo statuto del Comune di San Giovanni Rotondo ponga una siffatta condizione al potere del Sindaco di rappresentare l'Ente in giudizio.

Inoltre, in materia tributaria, l'art. II, comma 3, D.Lgs. 546/1992, nella nuova versione introdotta dall'art. 3-bis della L. n. 88 del 31 maggio 2005, di conversione del D.L. n. 44 del 31 marzo 2005, recita: "L'ente locale nei cui confronti è proposto ricorso sta in giudizio direttamente anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio". La portata innovativa della norma è soltanto quella di prevedere la legittimazione cumulativa ("anche") di tale organo, sia pure privo di carattere dirigenziale, rispetto all'organo cui compete, in via generale, di stare in giudizio per l'Ente in virtù del suo ordinamento.

In ordine all'altra eccezione di inammissibilità dell'appello perché non sorretto da motivi specifici, anch'essa non appare fondata, risultando argomentata la censura mossa dal Comune, con richiami alla giurisprudenza della S.C., per contestare l'assimilazione sostenuta in sentenza degli esercizi alberghieri ai locali adibiti ad uso abitativo, in quanto entrambi inclusi nella stessa lettera c) dell'art. 68 del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Passando al merito della questione oggetto del gravame proposto dal Comune, che verte sulla legittimità o no della maggiore tariffa applicata agli esercizi alberghieri rispetto ai locali di civile abitazione, è ius receptum della S.C. che "in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore" ed ancora che "i rapporti tra le

tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass.2007/5722; S.U. 2008/8278; Cass., ord. 2009/11655; Casso 2010/302; ord.,2014/4797).

Orbene, secondo quanto ritenuto dal G.A. (C. di S., Sez. V, 1 agosto 2015; TAR Emilia, Sez. II, 2 dicembre 2015) se appare evidente che la produzione di rifiuti di un albergo nel suo complesso è maggiore di quella delle abitazioni private, soprattutto nel caso in cui l'albergo sia dotato di ristorante, non trova tuttavia giustificazione che nella distinzione tra parti comuni e camere - rispondente ad un criterio assolutamente logico - queste siano assoggettate ad una tariffa di gran lunga più gravosa rispetto alle civili abitazioni, atteso che la maggiore produzione di rifiuti viene prodotta dalle parti comuni dell'albergo, saloni di ricevimento, sale destinate a ristorante o a prima colazione, cucine, lavanderie, magazzini. Né risulta quale sia stato il percorso logico seguito dal Comune di San Giovanni Rotondo nel determinare la tariffa per i "locali ad uso abitazione" nella misura di euro 1,97, mentre per gli "alberghi senza ristorante" l'ha determinata nella misura di euro 6,18, più del triplo della precedente, e per gli "alberghi con ristorante" nella misura di euro 7,30, ancora maggiore (v. tariffe 2005). E ciò in aperta violazione dell'art. 65, comma 2, e dell'art.

69, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 e del principio "chi inquina paga", affermatosi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Dalla suindicata normativa emerge con chiarezza che la determinazione delle tariffe con riguardo alle diverse categorie e sottocategorie deve tener conto della idoneità a produrre rifiuti dei locali e delle aree tassabili.

Nel caso di specie, viceversa, il Comune di San Giovanni Rotondo ha utilizzato una differenziazione di tariffe che, sebbene possa far ritenere, in linea di principio, giustificato un regime di tassazione più elevato per gli alberghi, in considerazione del fatto che l'esercizio di un'attività di questo tipo può determinare una maggiore quantità di rifiuti, non appare corretto laddove non prevede alcuna distinzione, nell'ambito degli alberghi, fra aree destinate esclusivamente a camere e quelle destinate ad usi comuni.

Dovendosi, dunque, ritenere illegittimo, per tale parte, il regolamento comunale con relative tariffe, va disapplicato dal Collegio, ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992.

Pertanto non merita accoglimento la doglianza dell'appellante principale.

La società appellata, a sua volta, ha proposto appello incidentale per avere la CTP di Foggia ritenuto legittima la tassazione TARSU anche per gli anni 2010 e 2011, assumendosi cessato il regime di proroga, previsto dall'art. 5, comma 1, del D.L. n.

208 del 30 dicembre 2008, convertito in L. n.13 del 27 febbraio 2009, con lo spirare dell'anno 2009. Ha escluso che una proroga successiva possa ritenersi intervenuta per effetto dell'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che così dispone: "Sino alla disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale", Mentre con tale norma è stata confermata la sopravvivenza sia della TARSU che della TIA 1, ove non adottata la TIA 2, la società appellata sostiene che

"sarebbe del tutto incostituzionale ritenere applicabile per effetto dell'art. 14, c. 7, cit., una disciplina normativa ormai abrogata, quale è appunto quella in materia di TARSU, attraverso un mero rinvio di una norma al regolamento comunale, fonte secondaria". La censura è destituita di qualsiasi fondamento, in quanto l'ultrattività della TARSU è stata prevista da una norma primaria ed era sicuramente nella facoltà del legislatore legittimare l'ulteriore vigenza di tale tassa, la cui abrogazione è stata espressamente stabilita con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a norma dell'art. 47 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (istitutivo della TARES), convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Ne consegue il rigetto del gravame incidentale.

Anche l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio va respinta, non essendo stata sollevata alcuna contestazione sulla superficie tassata.

Stante il contrasto di giurisprudenza esistente sulla questione, si compensano le spese di giudizio.

P.Q.M

rigetta l'appello proposto dal Comune di San Giovanni Rotondo e quello incidentale proposto dalla società XXXXX snc, confermando la sentenza impugnata.

Spese compensate.